Supplemento ordinario n. 5 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 13 del 17 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 17 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3272.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Passarelli Giovanni fu Stefano, nel comune di Laterza (**Taranto**).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Passarelli Giovanni fu Stefano, per i terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commisisone parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei con-

fronti di Passarelli Giovanni fu Stefano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laterza (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 22.58.61 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dele leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì **15** ***gennaio*** **1953**
Atti del Governo, registro n. **69,** ***foglio n.*** **79.** — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Passarelli Giovanni fu Stefano, in comune di Laterza (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (Partita catastale n. 5251)									
S. Filippo	64	13		Seminativo	III	9	85	00	2.561,00
Id.	64	90		Pascolo.	III	0	47	92	23,96
Id.	64	89	-	Pascolo.	II	4	39	00	395,10
Tufarolo	64	22		Seminativo	IV	3	22	35	548,00
Id.	64	92		Pascolo.	III	3	82	67	191,33
Id.	64	21		Pascolo.	II	0	18	01	16,21
Id.	65	15		Pascolo.	III	0	63	66	31,83
				Totale	.	22	58	61	3.767,43

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con proprietà Gunera Maria di Pietro e con il Tratturo Melfi Castellaneta;

Ovest: con proprietà Giacola Emanuele di Antonio ed altre;

Sud: con la strada vicinale Tufarolo e con la proprietà Clementi Giovanni fu V. Francesco ed altre;

Il corpo è attraversato nel senso *Sud-Ovest* dalla strada vicinale Tufarolo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.244.480,25 (unmilioneduecentoquarantaquattromilaquattrocentottanta e cent. venticinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *Il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3273.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Passarelli Giovanni fu Stefano, nel comune di Matera

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Passarelli Giovanni fu Stefano, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commisione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Passarelli Giovanni fu Stefano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 33.38.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale dele leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 80. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Passarelli Giovanni fu Stefano, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (Part. catastale n. 3966)									
Franzese	1 17	1		Pascolo	II	33	38	21	2.336,75

Il sopradescritto terreno confina a:
Nord: con De Aquila Giuseppe fu Giovanni;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest: con la stessa proprietà;
Est: con il limite della provincia di Taranto.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 771.127,50 (settecentosettantunomilacentoventisette e cent. cinquanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3274.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pellicciari Pasquale, Giuseppe e Concetta fu Filippo, nel comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pellicciari Pasquale, Giuseppe e Concetta, fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Pellicciari Pasquale, Giuseppe e Concetta, fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 237.12.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 82. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pellicciari Giuseppe per 33.51%, Pasquale per 33.51% e Concetta per 32.98%, fu Filippo, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				I CORPO (partita catastale 1821)					
Impastorata	55	12	—	Seminativo.	VI	0	68	25	143,32
Id.	55	23	—	Seminativo	VII	3	94	13	394,13
Id.	55	60	—	Seminativo	VI	0	02	95	6,20
				Totali		4	65	33	543,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Colonna Pietro e Stefano fu Graziantonio e Savino Domenico di Angelantonio;

Est con la proprietà di Biase Giuseppe fu Stefano e con la ferrovia Calabro-Lucana e con la strada nazionale;

Sud: con la proprietà di Carlucci Giuseppe fu Donato, Baldassarre Tommaso fu Vincenzo ed altre;

Ovest: con la proprietà di Colonna Nicola e Pietro fu Paolo, Carlucci Antonio fu Angelo ed altre.

Il corpo è intersecato nel senso Nord-Est-Sud dalla ferrovia Calabro-Lucana.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO (partita catastale 1821)					
Gremona	85	5	-	Pascolo.	V	3	81	20	167,73
Id.	86	14	—	Seminativo	IV	14	09	67	4.088,04
S. Teresa	86	23	-	Seminativo	V	4	31	35	1.078,38
Gremona	87	1	-	Pascolo.	IV	28	97	71	1.883,51
Id.	87	2	—	Fabbricato rurale	—	0	11	39	—
Id.	87	3		Seminativo	V	0	03	03	7,58
Id.	87	13	—	Pascolo.	IV	22	91	25	1.489,31
Guarino.	88	2	—	Seminativo	VI	0	39	47	82,90
Id.	88	3	-	Seminativo	VI	0	41	28	86,70
Id.	88	8		Pascolo.	IV	45	45	31	2.954,45
Id.	88	11	—	Seminativo	VI	3	57	74	751,23
				Totali		124	09	40	12.589,83

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con la strada vicinale Gravinese a S. Giovanni;

Est: con la proprietà di Lorusso Giuseppe fu Michele, Demarinis Angelo di Franco ed altre;

Ovest: con le proprietà di Cappiello Anna fu Giovanni, Marvulli Domenico fu Giuseppe ed altre;

Sud: con la proprietà di Costoro Michele, Cosimo, Giuseppe e Filippo fu Pietro Caggiano Maria di Bartolomeo ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				III CORPO (partita catastale 1821)					
Gargano e Parcone	114	3	—	Seminativo	VI	—	91	43	192,00
Id.	114	5	—	Fabbricato rurale	—	—	01	02	—
Id.	114	14	—	Seminativo	VI	14	44	98	3.034,46
Id.	114	16	-	Fabbricato rurale	—	—	—	58	—
Id.	114	21	—	Pascolo.	IV	65	24	44	4.240,90
Id.	114	28	—	Pascolo.	V	—	08	77	3,86
Id.	114	30	—	Pascolo.	IV	2	47	62	160,95
Id.	114	26	a	Seminativo	VI	2	47	36	519,46
Id.	114	26	b	Seminativo	VI	—	23	84	50,06
Id.	114	25	a	Seminativo	VI	2	83	36	595,05
Id.	114	25	b	Seminativo	VI	—	08	16	17,14
Parcone.	115	28	—	Pascolo.	IV	2	97	99	194,34
Id.	115	36	-	Fabbricato rurale	—	—	28	97	—
Gargano	115	38	—	Pascolo.	IV	16	29	40	1.058,85
				Totali		108	37	92	10.067,07

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Cassanese;

Est: con la strada vicinale Guarino e con la proprietà di Angelastro Nicola fu Michele;

Ovest: con il territorio del Comune di Gravina;

Sud: con la strada ferrata Calabro-Lucana.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 154.192,65 (centocinquantaquattromilacentonovantadue e cent. 65) per il I corpo, di L. 3.512.994,50 (tremilionicinquecentododicimilanovecentonavantaquattro e cent. 50) per il II Corpo e di L. 2.847.112,70 (duemilioniottocentoquarantasettemilacentododici e cent. 70) per il III Corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della Legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della Legge 21/10/1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superfice espropriata			Reddito dominicale
	ettari	are	cent.	Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	4	65	33	543,65
2° Corpo	124	09	40	12.589,83
3° Corpo	108	37	92	10.067,07
In complesso	237	12	65	23.200,55

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.514.299,85 (seimilionicinquecentoquattordicimiladuecentonovantanove e cent. 85), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3275.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pelicciari Pasquale, Giuseppe e Concetta fu Filippo, nel comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pellicciari Pasquale, Giuseppe e Concetta, fu Filippo, in ragione di 1/3 cadauno, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissone parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Pellicciari Pasquale, Giuseppe e Concetta, fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 576.69.56, specificamente descritti nell'elenco numero 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 83. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pellicciari Pasquale per 1/3, Pellicciari Giuseppe per 1/3, e Pellicciari Concetta per 1/3, fu Filippo, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

I CORPO

(partita catastale n. 1628)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Romano	52	2	—	Seminativo	III	5	17	60	1.759,84
Id.	52	3	—	Pascolo.	II	65	75	54	7.233,09
Id.	52	4	—	Seminativo	II	77	73	40	34.202,96
Id.	52	6	—	Seminativo	III	9	10	20	3.094,68
Id.	52	7	—	Fabbricato rurale	—	2	50	40	—
Id.	52	9	—	Seminativo	III	12	77	00	4.345,80
Id.	52	12	—	Seminativo arborato.	II	0	16	30	53,79
Id.	52	18	—	Pascolo.	I	12	50	52	1.750,73
Id.	53	26	—	Seminativo	III	19	79	20	6.729,28
Id.	53	27	—	Pascolo.	III	2	01	26	171,07
Id.	53	28	—	Seminativo	IV	5	72	80	1.489,28
				Totali		213	24	22	60.830,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale S. Angelo-Poggiorsini e con la proprietà di Polini Maria fu Antonio.

Est: con la proprietà Capone Filomena, Francesco e Domenico fu Pietro, Tedesco Gabriele di F.sco, Anacleto Giovanni fu Giuseppe ed altre;

Ovest: con la proprietà D'Ecclesis Michele ed Emanuele fu Raffaele ed altre;

Sud: con la proprietà Pellicciari Pasquale fu Tommaso e la strada vicinale dei Pezzenti.

II CORPO

(partita catastale 1628)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cucuglielli.	133	72	—	Seminativo	III	6	12	90	2.083,86
Id.	133	86	—	Seminativo	IV	0	91	25	237,25
Id.	141	9	—	Seminativo	III	1	19	62	406,70
				Totali		8	23	77	2.727,81

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con la strada vicinale Vecchia del Bosco;

Sud: con la strada vicinale Chimienti;

Nord-Est: con le proprietà Cucuglielli Giuseppe fu Michele, Andrisani Vincenzo fu Giovanni ed altri

III CORPO

(partita catastale 1628)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pescara.	78	119	—	Seminativo	III	1	59	52	542,36
Id.	78	131	—	Seminativo	III	0	17	50	59,50
				Totali		1	77	02	601,86

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale S. Giacomo;

Est: con le proprietà D'Agostino Mario, Filippo di Francesco, Salese Giovanni fu Giuseppe, Cosimo, Antonio di Giuseppe ed altri;

Ovest: con la proprietà D'Agostino Filippo di Nicola

Sud: con la strada vicinale Sant'Angelo-Poggiorsini.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
IV CORPO (partita catastale 1628)									
Graviglione	82	7	—	Seminativo	IV	1	43	29	372,55

Il terreno sopradescritto confina a:

Nord: con la proprietà di Santeramo Nicola fu Stefano;

Est: con la proprietà Letizia Cataldi di Michele e Cataldi Luigi di Michele;

Ovest: con la proprietà di Casareale Angelo di Michele;

Sud: con la proprietà di De Veteris Michele fu Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
V CORPO (partita catastale 1628)									
Pozzo Patea.	105	2	—	Seminativo*	IV	3	30	87	860,26
Id.	105	3		Seminativo*	III		44	32	150,69
				Totali		3	75	19	1.010,95

I terreni sopra descritti confinano:

Nord: con la proprietà di Massari Saverio fu Giuseppe;

Est: con la proprietà di Scardinale Pietro di Francesco;

Ovest: con la proprietà di D'Ecclesis Giovanni di Raffaele;

Sud: con la strada vicinale Pozzo Pateo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
VI CORPO (partita catastale 1628)									
Pozzo Pateo.	105	12		Seminativo	II	4	60	92	2.028,05
Id.	105	57		Seminativo	IV	2	73	07	709,98
				Totali		7	33	99	2.738,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Pozzo Pateo;

Est: con le proprietà di Mattia Carmine di Giuseppe, Lombardi Salvatore, Sportelli Antonio di Vito-Antonio ed altre;

Ovest: con la proprietà di Gramegna Giuseppe fu Giovanni;

Sud: con le proprietà di Lavolpe Michele di Francesco e di Musco Antonio fu Giuseppe-Nicola ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				VII CORPO (partita catastale 1628)					
Dietro il Castello	85	9	—	Seminativo arborato.	II	1	32	70	437,92
Id.	85	56	—	Orto	III	1	32	82	730,51
Id.	85	61	—	Seminativo	III	0	17	10	58,14
Levoli	85	40	—	Id.	II	0	33	51	147,44
Pozzo Pateo	85	42	—	Id.	III	1	37	24	466,62
Id.	85	29	—	Id.	III	0	52	89	179,83
Id.	85	45	—	Id.	II	0	60	45	265,98
				(partita catastale 3794)					
Pozzo Pateo	85	28	—	Seminativo	IV	1	08	79	282,85
				(partita catastale 1628)					
Pozzo Pateo	85	83	-	Seminativo	IV	2	38	51	620,13
				Totali	.	9	14	01	3.189,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con le proprietà di Lamuraglia Ceriaca di Giuseppe, Angelastri Cecilia fu Michele, D'Alonzo Rosalba Fedele e Giuseppe fu Antonio, Lorusso Francesco fu Giuseppe, Visci Francesco di Michele, Brunetti Antonio di Giuseppe;
Est: con le proprietà di Paternoster Vincenzo fu Francesco e Massari Saverio fu Giuseppe ed altre;
Ovest: con le proprietà di Tenerelli Grazia ed Anna di Nicola; Tenerelli Nicola di Michele ed altre;
Sud: con le proprietà della Fondazione Pomarici-Santomasi, Lamparelli Francesco e Domenico fu Vincenzo ed altre.

I suddetti terreni sono intersecati nel senso sud-est e da sud a Nord dalla strada provinciale Gravina-Corato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				VIII CORPO (partita catastale 1628)					
Pidocchiosa	84	75	—	Seminativo	III	3	55	17	1.207,58

Il suddetto terreno confina:

Nord: con le proprietà Conticchio Maria fu Angelo, Casareale Giuseppe di Michele ed altre;
Est. con la strada provinciale Gravina-Corato;
Ovest: con la strada vicinale della Torre;
Sud: le suddette due strade si incontrano ad angolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				IX CORPO (partita catastale 1628)					
Caposopra	84	14	-	Seminativo	IV	0	34	67	90,14

Il suddetto terreno confina:

Nord: con la proprietà di D'Agostino Giacomo fu Michele;
Est: con la proprietà Calcutti Nunzio fu Giacinto:
Ovest: con la strada vicinale della Torre;
Sud: con la proprietà di Lagreca Giuseppe fu Michele ed altre;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
X CORPO (partita catastale 1628)									
Caposopra.	84	46	—	Seminativo	III	0	38	21	129,91

Il suddetto terreno confina:
a Nord: con la proprietà di Ferrarese Giuditta di Vincenzo;
ad Est: con la proprietà di Conticchio Giuseppe di Saverio;
ad Ovest: con la strada vicinale della Torre;
a Sud: con la proprietà di Capone Maria Maddalena di Pietro.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
XI CORPO (partita catastale 1628)									
Matinella	64	16	—	Seminativo arborato.	III	—	83	13	191,20

Il terreno sopra descritto confina:
Nord: con la proprietà di Mastrodonato Pietro fu Emanuele;
Est: con la proprietà di Loglisci Francesco di Michele;
Ovest: con la strada vicinale della Torre;
Sud: con un tratturo privato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
XII CORPO (partita catastale 1628)									
Matinella	64	12	—	Seminativo arborato.	III	0	26	12	60,08

Il terreno sopradescritto confina a:
Nord: con la proprietà di Andrisani Vincenzo fu Giovanni ed altre;
Est: con la proprietà di Torriello Raffaele fu Angelo;
Ovest: con la strada vicinale della Torre;
Sud: con la proprietà di Mastrodonato Pietro fu Emanuele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
XIII CORPO (partita catastale 1628)									
Matinella	66	7	—	Seminativo arborato.	III	0	59	75	137,42

Il terreno sopradescritto confina a:
Nord: con la proprietà di Di Benedictis Michele fu Francesco;
Est: con la proprietà di Olivieri Maria di Vincenzo;
Ovest: con la proprietà di D'Alonzo Giovanni fu Salvatore;
Sud: con un tratturo privato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				XIV CORPO (partita catastale 1628)					
Lama di Figlio	67	1	—	Pascolo.	V	17	74	60	638,86
Parco Quercia.	67	7	—	Pascolo.	IV	12	58	90	755,34
Id.	67	2	—	Seminativo	IV	5	13	64	1.335,46
Id.	67	3	—	Seminativo	IV	18	55	78	4.825,03
Id.	67	6	—	Seminativo	II	9	32	96	4.105,02
Id.	67	4	—	Pascolo.	III	23	30	65	1.981,05
				Totali		86	66	53	13.640,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il confine intercomunale Gravina-Altamura;

Est: con il confine intercomunale Gravina-Altamura;

Ovest: con la strada provinciale Gravina-Corato;

Sud: con la strada vicinale del Garagnone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				XV CORPO (partita catastale 1628)					
Matinella	84	59	—	Seminativo	III	2	92	10	993,14
Casereccie	84	29	—	Seminativo	IV	—	32	02	83,25
Id.	84	31		Seminativo	IV	—	26	92	69,99
Matinella	66	17	—	Seminativo	III	54	24	24	18.442,42
Id.	66	18	—	Seminativo	III	—	37	60	127,84
Id.	66	21	—	Vigneto	III	2	08	00	1.019,20
Id.	66	23	—	Incolto produttivo.	unica	—	38	69	6,18
Id.	66	28	—	Seminativo	III	—	59	72	203,05
Id.	66	20	—	Fabbricato Rurale.	—	—	47	81	—
Id.	66	12	—	Seminativo arborato	III	1	55	14	356,82
Id.	66	13	—	Seminativo	III	1	03	78	352,85
Id.	66	15	—	Seminativo arborato.	III	—	50	48	116,11
Id.	64	1	—	Seminativo	III	—	71	84	244,26
Id.	64	2	—	Seminativo	III	—	47	82	162,59
Id.	64	3	—	Seminativo	III	—	42	52	144,56
Id.	64	7		Seminativo	III	8	12	22	2.761,55
Id.	64	8		Seminativo arborato.	II	6	26	90	2.068,77
Id.	64	19		Seminativo	I	—	41	11	205,55
Cuto	62	1		Seminativo	III	45	48	24	15.464,02
Id.	62	17		Seminativo	II	—	64	75	284,90
Torre	62	44		Seminativo	III	—	57	43	195,26
Cuto	62	4		Seminativo arborato.	II	3	45	07	1 138,73
Id.	62	2	—	Fabbricato rurale	—	—	47	37	—
Pantano	65	1	—	Seminativo	II	106	72	97	46.961,08
				Totali		238	54	74	91.402,12

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà degli stessi Pellicciari e con la strada vicinale del Garagnone;

Est: con la proprietà degli stessi e con la strada provinciale Gravina-Corato;

Ovest: con la strada vicinale di Lamacasarda e con le proprietà Mazzulli Vito di F.sco, D'Agostino Nicola fu Domenico, Marchetti Giuseppe fu Francesco ed altre;

Sud: con le proprietà dei fratelli Picciallo fu Francesco, Loglisci Giuseppe fu Francesco, Giannone Placido di Giuseppe, con la strada vicinale della Torre, con Ardisono Vincenzo fu Giovanni, Toriello Raffaele fu Angelo, Candeliere Raffaele di Nicola, con la strada vicinale della Torre, con Malfiore Teresa fu Giuseppe, Lagreca Michele fu Giuseppe e con la strada vicinale della Torre.

I terreni sono attraversati da Ovest ad Est dalla strada vicinale del Garagnone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				XVI CORPO (partita catastale 1628)					
Matinella	66	7		Seminativo arborato	III	0	59	75	137,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Di Benedictis Michele fu Francesco;
Est: con Olivieri Maria di Vincenzo;
Ovest: con D'Alonzo Giovanni fu Salvatore;
Sud: con tratturo privato.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 16.040.745,40 (sedicimilioniquarantamilasettecentoquarantacinque e cent. 40) per il I° Corpo, di L. 725.242,15 (settecentoventicinquemiladuecentoquarantadue e cent. 15) per il II corpo di L. 159.492,90 (centocinquantanovemilaquattrocentonovantadue e cent. 90) per il III corpo, di L. 102.451,25 (centoduemilaquattrocentocinquantuno e cent. 25) per il IV corpo, di L. 276.504,35 (duecentosettantaseimilacinquecentoquattro e centesimi 35) per il V corpo, di L. 722.537,50 (settecentoventiduemilacinquecentotrentasette e cent. 50) per il VI corpo, di L. 955.147,40 (novecentocinquantacinquemilacentoquarantasette e cent. 40) per il VII corpo, di L. 320.008,70 (trecentoventimilaotto e cent. 70), per l'VIII corpo, di L. 24.788,50 (ventiquattromilasettecentottantotto e cent. 50) per il IX corpo, di L. 34.426,15 (trentaquattromilaquattrocentoventisei e cent. 15) per il X corpo, di L. 59.272 (cinquantanovemiladuecentosettantadue) per l'XI corpo, di L. 18.624,80 (diciottomilaseicentoventiquattro e cent. 80) per il XII corpo, di L. 42.600,20 (quarantaduemilaseicento e cent. 20) per il XIII corpo, di L. 3.723.646,25 (tremilionisettecentoventitremilaseicentoquarantasei e cent. 25) per il XIV corpo, di L. 24.209.988,45 (ventiquattromilioniduecentonovemilanovecentoottantotto e cent. 45) per il XV corpo, e di L. 42.600,20 (quarantaduemilaseicento e cent. 20) per il XVI corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi del l'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/50 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
1° Corpo	213	24	22	60.830,52
2° Corpo	8	23	77	2.727,81
3° Corpo	1	77	02	601,86
4° Corpo	1	43	29	372,55
5° Corpo	3	75	19	1.010,95
6° Corpo	7	33	99	2.738,03
7° Corpo	9	14	01	3.189,42
8° Corpo	3	55	17	1.207,58
9° Corpo	—	34	67	90,14
10° Corpo	—	38	21	129,91
11° Corpo	—	83	13	191,20
12° Corpo	—	26	12	60,08
13° Corpo	—	59	75	137,42
14° Corpo	86	66	53	13.640,76
15° Corpo	238	54	74	91.402,12
16° Corpo	—	59	75	137,42
In complesso	576	69	56	178.467,77

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 47.458.076,20 (quarantasettemilioniquattrocentocinquantottomilasettantasei e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3276.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pettulli Finizia-Maria fu Francesco, maritata Sanfelice, nel comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333: 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pettulli Finizia Maria fu Francesco maritata Sanfelice, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pettulli Finizia-Maria fu Francesco maritata Sanfelice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 28.23.28, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 81. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pettulli-Finizia Marie fu Francesco maritata Sanfelice, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (partita catastale 1671)					
Ischia	41	7	—	Pascolo cespugliato	unica	0	63	98	92,77
Id.	41	6	—	Pascolo.	I	18	51	48	4.258,40
Id.	41	16	—	Seminativo	III	9	07	82	2.814,23
				Totali		28	23	28	7.165,40

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord-Est: con Caniglia Roberto di Michele;
Sud-Est: col Fiume Fortore;
Sud-Ovest: con Stevens Ricciardi di Felice;
Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.845.315,35 (unmilioneottocentoquarantacinquemilatrecentoquindici e cent. 35) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3277.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Piccirella Arcangela e Antonietta fu Nicola, nel comune di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Piccirella Arcangela e Antonietta fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Piccirella Arcangela e Antonietta fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 281.05.06, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 215.35.82, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fon-

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 65.69.24.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4 entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 84. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccirella Angela e Antonietta fu Nicola per 1/2 ciascuna, in comune di Foggia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria Bari - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				I CORPO (partita catastale 631)					
Doganiera da Piedi	3	6	—	Seminativo	II	17	67	56	7.600,51
Id.	3	10	—	Seminativo	III	5	71	64	1.772,08
				Totali		23	39	20	9.372,59

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord ed *Est*: con proprietà Cappelli Maria-Antonietta, Elisa e Maria Nives;
Sud: con D'Alfonso Del Sordo Felice;
Ovest: con strada vicinale Tratturo Villanova.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO (partita catastale 631)					
Doganiera da Piedi	3	4	—	Pascolo.	IV	7	14	70	357,35
Id.	3	5	—	Seminativo	II	34	13	86	14.679,60
				Totali		41	28	56	15.036,95

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord-Est: con Cappelli Antonietta, Elisa ecc. di Giovanbattista:
Nord-Ovest: col Torrente Salsola;
Sud-Est e *Sud-Ovest*: con Cappelli Antonietta, Elisa, ecc. di Giovanbattista.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				III CORPO (partita catastale 631)					
Amendolicchio	12	19	a	Seminativo	II	18	61	74	8.005,50
Cacciadebiti.	12	22	a	Seminativo	III	8	29	40	2.571,14
Id.	12	24	a	Seminativo	III	17	48	00	5.418,80
Id.	12	25	—	Seminativo	III	4	76	20	1.476,22
Id.	12	26	a	Seminativo	III	22	08	62	6.846,72
				Totali		71	23	96	24.318,38

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord: con Piccirella Rachele fu Luigi e proprietà degli stessi;
Sud: con Torrente Salsola;
Est: con Piccirella Rachele fu Luigi:
Ovest: con Zaccagnino Vincenzo fu Raffaele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				IV CORPO (partita catastale 631)					
Frezza Lunga	18	45	a	Pascolo.	III	6	19	20	804,96
Id.	11	2	—	Seminativo	IV	73	24	90	13.917,31
				Totali		79	44	10	14.722,27

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord: con Demanio dello Stato (Ramo Bonifiche);
Sud: con D'Alfonso-Del Sordo Felice, Cappelli Antonia ecc. di Giovanbattista, Bonfitto Giuseppe e Tancredi Teresa;
Est: con Demanio dello Stato e Cappelli Antonia, ecc.
Ovest: con Demanio dello Stato e Bonfitto Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.454.594,20 (duemilioniquattrocentocinquantaquattromilacinquecentonovantaquattro e cent. 20) per il I corpo, di L. 3.906.033,50 (tremilioninovecentoseimilatrentatre e cent. 50)

per il II corpo, di L. 5.445.907,60 (cinquemilioniquattrocentoquarantacinquemilanovecentosette e cent. 60) per il III corpo, e di L. 4.098.086,80 (quattromilioninovantottomilaottantasei e cent. 80) per il IV corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	23	39	20	9.372,59
2° Corpo	41	28	56	15.036,95
3° Corpo	71	23	96	24.318,38
4° Corpo	79	44	10	14.723,27
In complesso	215	35	82	63.450,19

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 15.904.622,10 (quindicimilioninovecentoquattromilaseicentoventidue e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccirella Arcangela e Antonietta fu Nicola per 1/2 ciascuno, in comune di Foggia (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				I CORPO (partita catastale n. 631)					
Amendolicchio	12	1		Seminativo	I	23	98	21	13.789,68
Id.	12	31		Seminativo	II	25	93	67	11.152,78
				Totali		49	91	88	24.942,46

I terreni sopradescritti confinano:

Sud-Est: con proprietà Piccirella fu Luigi eredi.

Nord-Est e *Nord-Ovest*: con proprietà di Cappelli Antonietta, Elisa ecc. di Gianbattista.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				II CORPO (partita catastale n. 631)					
Amendolicchio	12	19	a	Seminativo	II	15	77	36	6.782,63

il terreno sopradescritto confina:

Nord ed *Ovest*: con proprietà Zaccagnino Vincenzo

Sud: con proprietà della stessa Ditta.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Indennità offerta Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	49	91	88	24.942,46
2° Corpo	15	77	36	6.782,63
In complesso	65	69	24	31.725,09

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3278.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pirro Giuseppe fu Ponziano, nel comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pirro Giuseppe fu Ponziano, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pirro Giuseppe fu Ponziano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 15.25.67, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 85. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pirro Giuseppe fu Ponziano, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale 1421)					
Copparola	10	15	—	Seminativo	III	14	53	70	4.797,21
Id.	10	16	—	Seminativo	III	—	71	97	237,50
				Totali		15	25	67	5.034,71

I sopradescritti terreni confinano a:
Nord: con D'Ambrosio Luigi di Giuseppe;
Est: con Curato Lucia fu Roberto;
Sud: con la stessa proprietà;
Ovest; col tratturo di Tavernazze.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.334.198,15 (unmilionetrecentotrentaquattromilacentonovantotto e cent. 15) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3279.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ricciardelli Riccardo fu Mario, nel comune di Campomarino (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Ricciardelli Riccardo fu Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione 9 settembre 1952 n. 2558 della Commissione Censuaria Centrale;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Ricciardelli Riccardo fu Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Campomarino (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 1061.58.70, specificamente descritti nell' elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 87. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardelli Riccardo fu Mario, in comune di Campomarino (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITA	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (partita catastale 1825)					
Ramitello Mandra Gr.	33	7	—	Fabbricato rurale.	—	0	24	50	—
Id.	33	12	—	Pasc. arb. par. Semin.	III	72	31	60	10.124,24
Id.	33	14	—	Inc. prod. par. inc. sterp.	—	48	42	50	968,50
Id.	33	15	—	Fabbricato rurale .	—	0	62	20	—
Id.	33	16	—	Pasc. arb. par. Seminat.	III	61	55	90	8.618,26

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ		SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettar.	are	centiare	Lire
Ramitello Madr. Gr.	33	17	—	Inc. erb. par. Semin.	III	6	85	40	959,56
Id.	33	18	—	Id.	III	13	90	30	1.946,42
Id.	33	19	—	Id.	III	4	32	50	605,50
Id.	33	20	—	Pas. cesp. parificato a sem. inf.	—	116	90	70	9.352,56
Torre Ramitelli	43	1	—	Semin. par. Sem. Oliv.	III	31	10	10	13.684,44
Id.	43	2	—	Sem. par. orto	III	94	10	10	33.876,36
Id.	43	3	—	Inc. erb. par. Semin.	III	0	65	10	91,14
Id.	43	4	—	Sem. par. Sem. Oliv.	III	26	72	80	11.760,32
Id.	43	5	—	Id.	III	83	91	00	36.920,40
Id.	43	6	—	Inc. erb. par. Semin.	III	8	86	60	1.241,24
Id.	43	7	—	Vigneto	II	0	5	50	33,00
Id.	43	8	—	Fabbricato rurale	—	1	91	30	—
Id.	43	10	—	Sem. par. Sem.Oliv.	III	60	43	90	26.593,16
Id.	43	11	—	Id.	III	55	79	30	24.548,92
Id.	43	12	—	Id.	III	13	22	50	5.819,00
Id.	43	13	—	Inc. erb. par. Semin.	III	1	51	00	211,40
Id.	43	14	—	Sem. par. Sem. Oliv..	III	4	05	50	1.784,20
Ramitello	44	1	—	Id.	III	19	27	90	8.482,76
Id.	44	2	—	Id.	III	334	40	40	147.137,76
Id.	44	3	—	Fabbricato rurale	—	0	40	10	—
				Totali		1.061	58	70	344.759,14

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord: con la ferrovia Bologna-Otranto;

Est: con il torrente Saccione;

Sud-Ovest: con proprietà Maurea;

Sud-Est: con il torrente Saccione;

Ovest: con proprietà Norante Vincenzo.

I terreni sopradescritti fanno parte di quelli riportati alla partita 1825 Sez. A 1 2 4 1 2 4 dell'Antico Catasto Vigente.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 111.294.851 (centoundicimilioniduecentonovantaquattromilaottocentocinquantuno) salvo determinazione definitiva ai dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3280.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Ricciardelli Riccardo fu Mario, nel comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Ricciardelli Riccardo fu Mario, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (prov. di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma

degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Ricciardelli Riccardo fu Mario, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 24.96.17 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 36. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricciardelli Riccardo fu Mario, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale 4168)					
Castellana	101	2	—	Seminativo	II	24	96	17	10.738,52

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-Est: con Masselli Mariannina, Salvatore e Luigi fu Giandomenico;
Est; con proprietà dello stesso;
Ovest: con Tandoio Onofrio fu Antonio e col Comune di Lucera;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.790.715,20 (duemilionisettecentonovantamilasettecentoquindici e cent. venti) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3281.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Romano Enrico fu Giandomenico, nel comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolaregigato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti

di Romano Enrico, fu Giandomenico, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Romano Enrico, fu Giandomenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.44.12, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 88. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Romano Enrico fu Giandomenico, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale 4023)									
Colapanza	11	12	a	Seminativo	III	4	44	12	1.287,94

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Est: con il tratturo Celano-Foggia;

Sud-Est: con Iadarola Nicola ed altri fu Michele;

Sud-Ovest: con la stessa proprietà;

Nord-Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 347.743,80 (trecentoquarantasettemilasettecentoquarantatre e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3282.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Romano Gaetano fu Vincenzo, nel comune di Castellaneta (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841; 18 maggio 1951, n. 333 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Romano Gaetano fu Vincenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Romano Gaetano fu Vincenzo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castellaneta (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 7.06.53, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 89. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Romano Gaetano fu Vincenzo, in comune di Castellaneta (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
CORPO UNICO (partita catastale 2904)									
Polvizzo	88	14	—	Seminativo	III	3	03	75	698,62
Id.	88	15	—	Pascolo.	II	4	02	78	281,95
				Totali		7	06	53	980,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con il regio tratturello Tarantino:

Ovest: con la strada vicinale Matria Vescovo;

Sud: con la stessa proprietà Romano Gaetano di Vincenzo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 314.330.90 (trecentoquattordicimilatrecentotrenta e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3283.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Pastorelli Emilia, vedova Ruffo, quale legale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, nel comune di Bella (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale legale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Bella (provincia di Potenza);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome della medesima intestato;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bella (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 145.84.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 92. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, in comune di Bella (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale 2581)					
Piano S. Cataldo	42	11	—	Seminativo	III	5	49	60	549,60
Scimoricchio.	47	37	—	Id.	III	70	84	66	7.084,66
Id.	47	38	—	Bosco alto fusto	I	27	13	00	2.170,40
Id.	47	39	—	Id.	I	11	80	80	944,64
Tre Monaci	47	10	-	Id.	I	19	65	12	1.562,10
Scimoricchio.	47	29		Id.	I	0	30	40	24,32
Vallone Gagliardi	47	18	—	Id.	I	8	66	20	692,96
Id.	47	34	-	Id.	I	0	4	80	3,84
Id.	47	35	-	Id.	I	0	49	60	39,68
Id.	47	36		Id.	I	0	72	66	58,13
Tre Monaci	47	31	-	Id.	I	0	67	20	53,76
				Totali		145	84	04	13.194,09

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est, Sud e *Ovest*: con la stessa proprietà.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.746.555,10 (quattromilionisettecentoquarantaseimilacinquecentocinquantacinque e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. 3284.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Pastorelli Emilia, vedova Ruffo, quale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, nel comune di Ruoti (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia di Potenza);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 individuandolo su terreni compresi in altro piano particolareggiato di espropriazione a nome della medesima intestato;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Pastorelli Emilia vedova Ruffo, quale rappresentante della minore Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruoti (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 25.81.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 91. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruffo Maria Lucia fu Gioacchino, in comune di Ruoti (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
I CORPO (partita catastale 3548)									
Spinosa	17	39	—	Seminativo	II	21	90	40	3.285,60

Il terreno sopradescritto confina:
Sud e *est*: con la proprietà del medesimo;
Nord e *ovest*: con la proprietà dell'Ente Riforma Fondiaria e con proprietà della medesima;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
II CORPO (partita catastale 3548)									
Serra Bosco Grande	38	11	—	Pascolo.	II	2	31	10	92,44

Il terreno sopradescritto confina:
Sud: con proprietà dell'Ente Riforma Fondiaria;
Nord; con la strada provinciale Irpina-Lucana.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
III CORPO (partita catastale 3548)									
Incassaturo	39	5	—	Fabbricato rurale	—	—	43	35	—

Il sopradescritto fabbricato confina:
Nord, Est, Sud e *Ovest*: con la proprietà dell'Ente Riforma Fondiaria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

IV CORPO

(partita catastale 3548)

Ljoi	39	11	—	Seminativo	III	1	16	40	24,44

Il terreno sopradescritto confina:
Sud e *Est*: con la stessa proprietà;
Nord: con la strada provinciale Avigliano-Pietragalla;
Ovest: con la proprietà dell'Ente Riforma Fondiaria.

L'indennità offerta è di L. 1.100.676 (unmilionecentomilaseicentosettantasei) per il I corpo, L. 37.900,40 (trentasettemilanovecento e cent. 40) per il II corpo, L. 8.431,80 (ottomilaquattrocentotrentuno e cent. 80) per il IV corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	21	90	40	3.285,60
2° Corpo	2	31	10	92,44
3° Corpo	—	43	35	—
4° Corpo	1	16	40	24,44
In complesso	25	81	25	3.402,48

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.147.008,20 (unmilionecentoquarantasettemilaotto e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3285.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Ruffo della Scaletta Francesco, Carlo, Livio e Rufo fu Michele, in parti uguali, nel comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950 n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Ruffo della Scaletta Francesco, Carlo, Livio e Rufo fu Michele, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Ruffo della Scaletta Francesco, Carlo, Livio e Rufo, fu Michele, in parti uguali, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 21.32.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 90. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ruffo della Scaletta Francesco, Carlo, Livio e Rufo fu Michele per 1/4 ciascuno, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 3258)									
Isola degli Ulivi	105	1	a	Pascolo.	I	21	32	92	4.905,72

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Est e Sud: con la stessa proprietà;

Sud-Ovest: con strada di Bonifica Ponte Beccarini Cerignola-Manfredonia;

Nord-Ovest: con Pedone Carmelo ed Ugo di Antonio.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.226.430 (unmilioneduecentoventiseimilaquattrocentotrenta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3286.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sabini Giulio di Pasquale, nel comune di Altamura (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sabini Giulio di Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sabini Giulio di Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Altamura (provincia di Bari), per una superficie di ettari 81.95.18, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania – Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 93. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sabini Giulio di Pasquale, in comune di Altamura (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, Sezione speciale per la riforma, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				I CORPO (partita catastale 3201)					
P. dei Buoi.	18	41	—	Seminativo	VI	0	30	71	64,49
Id.	18	42		Id.	VI	2	90	85	610,78
Id.	18	43		Pascolo.	IV	13	13	20	853,58
Id.	18	44	—	Seminativo	VI	4	79	45	1.006,84
Id.	18	45	-	Id.	V	1	49	05	372,63
Id.	18	46	—	Pascolo.	IV	4	57	36	297,28
					Totali	27	20	62	3.205,60

I terreni sopradescritti confinano a:

Nord e a *Ovest*: con proprietà di Perrone Vito-Antonio di Raffaele;

Sud: con la strada vicinale Cerasuolo;

Est: con la strada vicinale Ceraso;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO (partita catastale 3201)					
Castigliola.	19	41	—	Seminativo	VI	0	59	86	125,71

I terreni sopradescritti confinano a:

Ovest: con la strada vicinale Ceraso;

Nord-Ovest: con proprietà di Falcicchio Giuseppe fu Francesco;

Sud-Est: con proprietà di Squicciarini Rosa fu Donato.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				III CORPO (partita catastale 3201)					
Petruddo	25	8	—	Seminativo	VII	—	49	33	49,33
Id.	25	9	—	Id.	V	4	97	98	1.244,95
Id.	25	10	—	Id.	VI	1	62	15	340,52
Id.	25	11	—	Id.	VI	2	74	83	577,14
Castigliola.	25	20	—	Id.	VI	—	71	51	150,17
Petruddo	25	21	—	Id.	VI	0	74	09	155,59
Id.	25	22	—	Pascolo.	IV	41	32	81	2.686,33
Id.	25	37	—	Seminativo	VI	1	52	00	319,20
				Totali		54	14	70	5.523,23

I terreni sopradescritti confinano a:
Nord: con strada vicinale Cerasuolo e con proprietàdi Colonna Domenico fu Giuseppe;
Est: con proprietà di Massara Berenice, Fiore Tommaso e f.lli e sorelle Fiore fu Giuseppe-Domenico;
Sud: con rimanente proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada vicinale Ceraso e con proprietà di Squicciarini Rosa fu Donato.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 901.459,15 (novecentounomilaquattrocentocinquantanove e cent. 15) per il I corpo, di L. 35.198,80 (trentacinquemilacentonovantotto e cent. 80) per il II corpo, lire 1.553.957,95 (unmilionecinquecentocinquantatremilanovecentocinquantasette e cent. 95) per il III corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	27	20	62	3,205,60
2° Corpo		59	86	125,71
3° Corpo	54	14	70	5,523,23
In complesso	81	95	18	8,854,54

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.490.615,90 (*duemilioniquattrocentonovantamilaseicentoquindici* e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3287.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso; Romanazzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo e Vonwiller Maria di Davide nel comune di Poggio Imperiale (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso; Romanazzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo e Vonwiller Maria di Davide, per i terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia).

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso; Romanazzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo e Vonwiller Maria di Davide, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 279.37.97, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI - FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 94. — PALLA.

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso; Romanuzzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo, ciascuno per la quota del 21, 18% e Vonwiller Maria fu Davide ved. Saluzzo per la quota del 15,28% in termini di reddito dominicale, in comune di Poggio Imperiale (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n 841 e decreto Presindenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale 1323)					
Fucicchia	6	23	—	Seminativo	II	121	68	41	47.456,80
Id.	6	21	—	Pascolo.	II	4	54	80	591,24
Id.	6	8	—	Fabbricato rurale	—	0	4	00	—
Id.	6	6	—	Pascolo.	II	13	50	40	1.755,52
Id.	6	11	—	Seminativo	II	114	10	23	44.499,89
Id.	6	5	-	Bosco	Unica	11	95	81	597,91
Id.	4	2	—	Pascolo.	II	0	44	78	58,21
Id.	4	3	—	Id.	II	0	13	92	18,10
Id.	4	1	—	Seminativo	II	12	92	16	5,039,44
Id.	4	15	—	Id.	III	0	00	96	2,21
Id.	4	16	—	Id.	III	0	02	50	5,75
					Totali	279	37	97	100,025,07

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-Est: con Vigilante Nunzio, Tartaglia Rocco e Ruggeri Anna;

Est: con D'Addone Martino e Pelosi Giuseppe fu Francesco;

Sud: con Petrilli Paolo fu Achille;

Ovest: col comune di Lesina.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 26.028.767,90 (ventiseimilioniventottomilasettecentosessantasette e cent. 90) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3288.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso e Romanazzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo, nel comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso e Romanazzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso e Romanazzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 35.96.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 95. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saluzzo Maria, Beatrice, Anna fu Alfonso; Romanazzi Carducci Maria Alascia di Guglielmo 1/4 ciascuno, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale 2851)					
Casone dell'Abate	11	5	—	Bosco	unica	1	88	43	179,01
S. Agata di Eremiti	11	1	—	Seminativo	III	6	39	33	1.981,92
Casone dell'Abate	11	8	—	Pascolo Cesp.	unica	0	30	00	43,50
Id.	11	7	—	Seminativo	III	27	38	55	8.489,52
				Totali		35	96	31	10.693,95

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-Est: con De Luca Nicola fu Giuseppe;

Sud-Est: con la stessa proprietà;

Sud-Ovest: con la strada comunale dell'Imporchia:

Nord-Ovest: con la strada comunale Serracapriola S. Agata.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.881.828,80 (duemilioniottocentottantunomilaottocentoventotto e cent. 80) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3289.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Saraceno Eduardo fu Pasquale, nel comune di Maschito (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saraceno Eduardo fu Pasquale, per i terreni ricadenti nel comune di Maschito (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saraceno Eduardo fu Pasquale, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Maschito (provincia di Potenza), della superficie di ettari 53.15.20, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 36.15.12, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 17.00.08.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato allo articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 96. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Eduardo fu Pasquale, in comune di Maschito (provincia di Potenza), tarsferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				I CORPO (partita catastale 1519)					
Zennaruolo	18	55	—	Pascolo.	II	1	29	38	43,99
Macchiarotondo	19	3	—	Seminativo	III	0	66	28	72,91
				(partita catastale 1521)					
Macchiarotondo	19	9	—	Seminativo	II	8	16	82	1.633,64
				(partita catastale 1519)					
Macchiarotondo	19	18	—	Seminativo	III	0	44	65	49,12
				Totali		10	57	13	1.799,66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso e strada comunale Maschito-Palazzo S. Gervasio;
Ovest: con Tufaroli Luciano Avv. Angelo fu Mosè e con proprietà dello stesso;
Sud: con proprietà del medesimo;

Il corpo è intersecato nel senso Ovest-Est dal Rio Macchiarotondo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO (partita catastale 1519)					
Cerentino	17	43	—	Seminativo	II	6	40	08	1.280,16
Id.	17	51	—	Id.	III	2	74	02	301,42
Id.	17	50	—	Id.	III	4	28	72	471,59
Id.	17	53	—	Id.	III	12	15	17	1.336,69
				Totali		25	57	99	3.389,86

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà del medesimo;
Est: con Tufaroli Luciano Avv. Angelo fu Mosè e strada vicinale di Iascalunga:
Sud: con agro del comune di Forenza;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 590.899 (cinquecentonovantamilaottocentonovantanove) per il I corpo, di L. 1.133.350 (unmilionecentotrentatremilatrecentocinquanta) per il II corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/50 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	10	57	13	1.799,66
2° Corpo	25	57	99	3.389,86
In complesso	36	15	12	5.189,52

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.724.249 (unmilionesettecentoventiquattromiladuecentoquarantanove) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Eduardo fu Pasquale, in comune di Maschito (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 1519)					
Zennaruolo	18	54	—	Seminativo	III	7	32	66	805,93
Id.	18	55		Pascolo.	II	1	88	59	64,12
Id.	18	137	—	Seminativo	II	4	88	96	977,92
Macchiarotondo	18	19		Id.	I	2	61	67	732,68
Id.	18	2		Pascolo.	I	—	28	20	14,10
				Totali		17	00	08	2.594,75

I sopradescritti terreni confinano a:

Nord: con proprietà Tufaroli Luciano avv. Angelo fu Mosè;
Ovest: con proprietà Tufaroli Luciano avv. Angelo fu Mosè;
Sud: con Rio Macchiarotondo.

Il corpo è intersecato nel senso Ovest-Est dalla strada comunale Maschito-Palazzo S. Gervasio.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3290.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Saraceno Lorenzo fu Domenico, nel comune di Genzano (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saraceno Lorenzo, fu Domenico, per i terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Saraceno Lorenzo, fu Domenico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Genzano (provincia di Potenza), per una superficie di ettari 32.61.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 97. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Saraceno Lorenzo fu Domenico, in comune di Genzano (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(partita catastale 4417)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Veltro	6	11	—	Seminativo	II	22	14	70	7.529,98
Id.	6	12	—	Pascolo.	I	0	97	30	92,44
Id.	6	13	—	Seminativo	II	4	77	00	1.621,80
Monte Croce	7	13	—	Id.	II	0	34	18	116,21
Masseria Stallone	7	17	—	Pascolo.	I	1	62	10	153,99
Monte Croce	7	24	—	Seminativo.	III	2	75	85	689,63
				Totali		32	61	13	10.204,05

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con proprietà Liuzzi Marzio e Salomone germani fu Francesco;

Nord-Ovest: con Liuzzi Marzio;

Sud-Est: con Saraceno Giuseppe fu Domenico;

Sud-Ovest: con proprietà del medesimo.

Il corpo è intersecato nel senso Sud-Est dalla strada comunale tratturo di Corato.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.876.103,50 (duemilioniottocentosettantaseimilacentotre e cent. 50) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3291.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Schiavulli Pasquale fu Michele, nel comune di Stornara (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Schiavulli Pasquale fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Schiavulli Pasquale fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Stornara (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 10.26.06, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 98. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Schiavulli Pasquale fu Michele, in Comune di Stornara (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 510)					
Femmina Morta	12	10	—	Seminativo	II	10	26	06	3.078,19

Il terreno sopradescritto confina a:
Nord-Est: con la stessa proprietà;
Est: con Cannone Giuseppe fu Nicola ed altri;
Sud-Ovest: con Schiavulli Maria fu Michele;
Ovest: con la strada vicinale Paolillo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 831.111,30 (ottocentotrentunomilacentoundici e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3292.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sipari Erminio fu Carmelo, nel comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Erminio fu Carmelo, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);
Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania

— Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Erminio fu Carmelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari (per una superficie di ettari 599.45.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 100. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Erminio fu Carmelo, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 3664)					
Montegrosso	136	3	—	Pascolo.	IV	83	79	34	2.011,04
Lama di Corvo	158	7	—	Id.	IV	68	72	15	1.649,31
Montegrosso	137	1	—	Fabbricato Rurale	—	0	39	80	—
Pozzo Nuovo	137	2	—	Pascolo.	III	435	44	30	17.417,72
Id.	137	3	—	Fabbricato Rurale	—	0	05	39	—
Lama di Corvo	139	13	—	Id.	—	0	26	30	—
Id.	139	14	—	Pascolo.	IV	10	78	69	258,88
					Totali	599	45	97	21.336,95

I sopradescritti terreni confinano:
Nord: con la proprietà di Palasciano Giovanni fu Modesto;
Est: con la proprietà di Friuli Rachele fu Carlo;
Ovest: con la proprietà dell'Opera Nazionale Combattenti;
Sud: con il limite intercomunale Minervino-Andria.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 6.313.996,40 (seimilionitrecentotredicimilanovecentonovantasei e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3293.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sipari Erminio fu Carmelo, nel comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, numero 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania —

Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Erminio fu Carmelo, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Erminio fu Carmelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 103.43.99, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 99. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Erminio fu Carmelo, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 1466)					
Sipari.	122	5	a	Pascolo.	I	103	42	11	23.786,85
Id.	122	6	—	Fabbricato rurale	—	—	1	88	—
				Totali		103	43	99	23.786,85

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Granatiero Luigi di Carlo;
Sud: parte con proprietà della stessa ditta e parte con Colarossi Eustacchio fu Damiano;
Est: con i limiti del comune di Cerignola;
Ovest: con Demanio Pubblico dello Stato per le opere di bonifica del Lago di Salpi.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.946.712,50 (cinquemilioninovecentoquarantaseimilasettecentododici e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3294.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Sipari Erminio fu Carmelo, nel comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, numero 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Erminio fu Carmelo, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia):

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Erminio fu Carmelo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 13.82.25, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale della leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 101. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Erminio fu Carmelo, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 1466)									
Sipari.	122	5	a	Pascolo.	I	13	82	25	3.179,18

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la stessa proprietà;
Est: con la stessa proprietà;
Sud-Ovest: con la strada di Bonifica Candelaro-Ponte Baccarini-Cerignola;

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 794.795 (settecentonovantaquattromilasettecentonovantacinque) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1592, n. 3295.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sipari Francesca fu Saverio, maritata Massa, nel comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1951, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Francesca fu Saverio, maritata Massa, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Francesca fu Saverio, maritata Massa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 12.26.88, specificamente descritti nell'elenco numero 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 103. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Francesca fu Saverio, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 4852)									
Viro	98	8	—	Pascolo	III	12	26	88	1.472,26

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-Ovest: con la stessa Sipari Francesca;
Nord-Est: con Corbo Oscar fu Francesco;
Sud-Est: con la stessa Sipari Francesca;
Sud-Ovest: con Casillo Salvatore. fu Francesco

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 368.065 (trecentosessantottomilasessantacinque) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3296.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sipari Francesca fu Saverio, maritata Massa, nel comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, numero 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sipari Francesca fu Saverio, maritata Massa, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglie e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria — nei confronti di Sipari Francesca fu Saverio, maritata Massa, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 56.74.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 102. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sipari Francesca fu Saverio maritata Massa, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				I CORPO (partita catastale n. 4852)					
Vangelese	2	5	b	Pascolo.	III	40	53	28	4.863,94

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Regio Tratturello Foggia-Zapponeta;
Nord-Est: con strada di Bonifica Ponte Biccari;
Sud-Est: con Sipari Anna di Michele;
Sud-Ovest: con Sipari Cristina di Francesco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO (partita catastale n. 4852)					
Niro	105	7	—	Seminativo	III	1	48	70	446,10

Il terreno sopradescritto confina a:
Nord-Ovest: con Regio Tratturello Salpitelli di Tonti-Trinitapoli;
Nord-Est: con Cianci Giuseppina fu Michele ed altri;
Sud-Est: con Tranturri de Horatio fu Domenico;
Sud-Ovest: con Visocchi Beatrice fu Orazio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				III CORPO (partita catastale n. 4852)					
Niro	98	8	—	Pascolo.	III	14	72	47	2.083,01

Il terreno sopradescritto confina a:
Nord-Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Est: con Corbo Oscar fu Francesco;
Sud-Est: con Regio Tratturello Salpitelli di Tonti-Trinitapoli:
Sud-Ovest: con Casillo Salvatore fu Francesco.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.215.985 (unmilioneduecentoquindicimilanovecentottantacinque) per il I corpo, di L. 120.447 (centoventimilaquattrocentoquarantasette) per il II corpo, di L. 520.752,50 (cinquecentoventimilasettecentocinquantadue e cent. 50) per il III corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	40	53	28	4.863,94
2° Corpo	1	48	70	446,10
3° Corpo	14	72	47	2.083,01
In complesso	56	74	45	7.393,05

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.857.184,50 (unmilioneottocentocinquantasettemilacentottantaquattro e cent. 50) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3297.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa, con sede in Milano, nel comune di Manfredonia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei con-

fronti della Società Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa, con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti della Società Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manfredonia (provincia di Foggia), della superficie di ettari 23.24.54, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 15.52.34, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nello elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 7.72.20.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 104. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Agricola Industriale per la produzione italiana di cellulosa, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidente 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(partita catastale n. 2725)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Cupola	82	4	m	Seminativo	II	9	98	74	2.996,22
Id.	82	4	i	Pascolo.	I	0	34	00	78,20
Id.	82	4	l	Seminativo	II	5	19	60	1.558,80
				Totali		15	52	34	4.633,22

I sopradescritti terreni confinano a:
Nord: con la stessa proprietà;
Sud: con Soc. An. Agricola «Terra Apuliae»:
Ovest: con la stessa proprietà;
Est: con Gramazio Paolo fu Raffaele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.249.405,40 (unmilioneduecentoquarantanovemilaquattrocentocinque e quaranta cent.) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Anonima Agricola Industriale per la produzione della cellulosa, in comune di Manfredonia (provincia di Foggia), costituenti il Terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -Sezione speciale per la riforma fondiaria art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 2725)					
Cupola	82	4	1	Seminativo	II	7	72	20	2.316,60

Il sopradescritto terreno confina a:

Nord: con proprietà della Ditta medesima;
Est: con la Ditta Gramazio Paolo fu Raffaele;
Sud: con proprietà della Ditta medesima.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3298.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Sorda Domenico fu Francesco-Saverio, nel comune di Biccari (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sorda Domenico fu Francesco-Saverio, per i terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Sorda Domenico fu Francesco-Saverio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Biccari (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 13.95.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 105. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Sorda Domenico fu Francesco-Saverio, in comune di Biccari (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 1966)									
Chiano Comune	12	34	—	Seminativo	I	13	95	88	7.677,37

Il sopradescritto terreno confina a:
Nord: con la strada provinciale Lucera-Biccari;
Est: con Basso Pietro fu Matteo;
Sud: con Barile Ida fu Demetrio;
Ovest: con lo stesso Sorda Domenico fu Francesco

L'indennità di espropriazione è di L. 1.957.729,35 (unmilionenovecentocinquantasettemilasettecentoventinove e cent. trentacinque) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3299.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Torre Luisa fu Gioacchino, nel comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Luisa fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Luisa fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 103.50.24, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 107. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torre Luisa fu Gioacchino, in comune di Grottole (provincia di Matera) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 3717)					
Matina Soprana	1	23	—	Pascolo.	II	7	40	10	481,06
Id.	1	12	—	Pascolo cespugliato	II	43	57	24	2.178,62
Id.	1	33	—	Seminativo	IV	1	12	80	163,56
Id.	3	22	—	Id.	IV	0	24	52	33,55
Id.	3	3		Pascolo cespugliato	II	13	18	34	659,17
Id.	3	35		Seminativo	IV	0	87	20	126,44
Id.	3	19	—	Id.	IV	5	29	20	767,34
Id.	3	48	—	Pascolo cespugliato	II	4	52	40	226,20
Id.	3	37	—	Seminativo	III	0	18	44	47,94
Id.	3	4	—	Pascolo.	II	5	93	00	385,45
Id.	3	36	—	Seminativo	III	3	40	80	886,08
Id.	3	49	—	Id.	III	5	81	20	1.511,12
Id.	3	50	—	Pascolo.	I	0	72	00	57,60
Id.	3	23	—	Id.	II	0	39	26	25,52
Id.	3	18	—	Id.	I	2	72	00	217,60
Id.	3	51	—	Pascolo cespugliato	I	2	51	25	201,00
Id.	3	24	—	Seminativo	III	5	60	49	1.457,28
					Totali	103	50	24	9.427,53

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Torre Maria;
Sud: con Solvillo Carlo e col Fiume Bradano;
Ovest: con la stessa proprietà;
Est: con il limite del Comune di Matera.. ..

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.965.269,35 (duemilioninovecentosessantacinquemiladuecentosessantanove e cent. trentacinque) salvo determinazione ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 e dell'art. 18 n. 230 della legge 21/10/1950 n. 841.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3300.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Torre Maria fu Gioacchino, nel comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Maria fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Maria fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 51.26.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 108. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torre Maria fu Gioacchino, in comune di Grottole (provincia di Matera) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(partita catastale n. 3716)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Matina Soprana	1	4	—	Pascolo.	II	0	14	75	9,59
Id.	1	11	—	Pascolo cespugliato	II	36	80	28	1.840,14
Id.	1	42	—	Id.	I	0	9	12	7,30
Id.	1	32	—	Seminativo	IV	3	25	60	472,12
Id.	1	21	—	Id.	IV	9	06	90	1.315,01
Id.	1	41	—	Pascolo cespugliato	I	1	35	00	108,00
Id.	3	12	—	Seminativo	IV	0	54	66	79,25
				Totali		51	26	31	3.831,41

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Torre Vittoria:

Sud: con proprietà Torre Luisa;

Ovest: con la stessa proprietà;

Est: con il limite del Comune di Matera.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.244.910,55 (unmilioneduecentoquarantaquattromilanovecentodieci e cent. cinquantacinque) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3301.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Torre Salvatore fu Gioacchino, nel comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Salvatore fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Salvatore fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 133.05.95, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 109. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torre Salvatore fu Gioacchino, in comune di Grottole (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 3713)					
Matina Soprana	1	12	—	Pascolo cespugliato	II	—	19	20	9,60
Id.	1	8	—	Id.	II	7	34	70	367,35
Id.	1	1	—	Id.	II	36	56	40	1.828,20
Id.	1	5	—	Id.	II	30	06	64	1.503,32
Id.	1	25	—	Seminativo	III	30	20	35	7.852,92
Id.	1	29	—	Id.	IV	28	68	66	4.159,55
				Totali		133	05	95	15.720,94

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il limite del Comune di Gravina di Puglia

Est: con Torre Angelina;

Sud: con la stessa proprietà;

Ovest: con il limite del Comune di Irsina.

L'indennità di espropriazione totale offerta è di L. 4.827.687,10 (quattromilioniottocentoventisettemilaseicentottantasete e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3302.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Torre Vittoria fu Gioacchino, nel comune di Grottole (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950; n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Vittoria fu Gioacchino, per i terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torre Vittoria fu Gioacchino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grottole (provincia di Matera), per una superficie di ettari 70.02.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 110. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torre Vittoria fu Gioacchino. in comune di Grottole (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 3715)					
Mattina Soprana.	1	10	—	Pascolo cespugliato	II	40	04	35	2.002,18
Id.	1	7	—	Pascolo cespugliato	II	9	19	21	459,60
Id.	1	40		Seminativo	IV	0	64	84	94,02
Id.	1	20		Pascolo cespugliato	I	16	16	60	1.293,28
Id.	1	39	—	Seminativo	III	3	97	83	1.034,37
				Totali		70	02	83	4.883,45

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: con Torre Angelina;
Sud-Est: con Torre Maria;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà
Nord-Est: con il limite del comune di Matera coincidente all'estremo limite Nord con il limite della provincia di Bari.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.586.434,70 (unmilionecinquecentottantaseimilaquattrocentotrentaquattro e cent. settanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952. n. 3303.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Torraca Carolina fu Michele, nel comune di Matera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania —

Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torraca Carolina fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Torraca Carolina fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Matera (provincia di Matera), per una superficie di ettari 24.33.87, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 106. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Torraca Carolina fu Michele, in comune di Matera (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 5264)									
Chiatamura	49	139	—	Seminativo.	III	24	33	87	7.788,39

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con terreni di proprietà Del Balzo Giulio fu Gioacchino;

Est: con terreni della stessa proprietaria;

Sud: con terreni di proprietà Scarciolla Emanuele e Oronzo ed altri;

Ovest: con terreni di proprietà Chietera Grazia fu Donato Michele ed altri e Dell'Acqua Tommaso fu Francesco-Paolo.

L'indennità di espropriazione offerta è di 2.219.691,15 (duemilioniduecentodiciannovemilaseicentonovantuno e cent. quindici) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3304.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Trotta Carmelina fu Matteo, nel comune di S. Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Trota Carmelina fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Trotta Carmelina fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 6.09.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 111. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Trotta Carmelina fu Matteo, in comune di San Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 5951)									
Casarsa	106	5	a	Seminativo	III	6	09	46	1.889,35

Il terreno sopradescritto confina a

Nord: con la stessa proprietaria;
Sud: con l'azienda Faralla della Sig.ra Curato Teresa oggi di proprietà dell'Ente;
Est: con la provinciale Lucera-S. Severo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 510.124,50 (cinquecentodiecimilacentoventiquattro e cent. cinquanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dello art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3305.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comune di Tricarico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione Parlamentare nominata a norm degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Tricarico (provincia di Matera), per una superficie di ettari 1807.30.50, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 115. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, ciascuno in parti uguali, in comune di Tricarico (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

I CORPO
(partita catastale n. 3868)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
S. Marco	11	3	-	Seminativo	II	8	42	80	1.854,16
Calle	12	1	—	Id.	II	17	55	84	3.862,85
S. Marco	12	3		Seminativo arborato.	II	6	52	86	3.264,30
Calle	4	1	—	Pascolo cespugliato	unica	0	85	10	63,83
Id.	4	2	—	Seminativo	II	18	23	71	4.012,16
Id.	4	5	—	Id.	II	5	39	36	1.186,59
Id.	4	6	—	Id.	III	3	68	68	589,89
Id.	4	9	—	Id.	II	1	56	90	345,18
Id.	4	12	—	Pascolo arborato.	I	20	75	12	3.320,19
Id.	4	14	—	Seminativo	II	17	10	60	3.763,32
Id.	4	15		Pascolo cespugliato	unica	5	98	00	448,50
Id.	4	18		Seminativo	II	13	50	18	2.970,40
Id.	4	19	—	Pascolo cespugliato	unica	0	19	43	14,57
Id.	4	20	—	Id.	unica	4	55	67	341,75
Id.	4	22	—	Pascolo arborato	I	1	92	17	307,47
Id.	4	23	—	Seminativo	II	1	51	70	333,74
Id.	4	24	—	Pascolo arborato	I	0	54	91	87,86
Id.	4	25	—	Id.	I	4	54	86	727,78
Id.	4	27	—	Seminativo	III	32	85	24	5.256,38
Id.	4	29	—	Id.	I	11	84	63	3.909,28
Id.	4	32		Id.	II	2	61	87	576,11
Id.	4	34		Pascolo.	II	0	78	26	43,04
Id.	4	35	—	Seminativo	II	2	69	78	593,52
Id.	4	36	—	Pascolo cespugliato	unica	0	47	48	35,61
Id.	4	37	—	Seminativo	II	0	23	07	50,75
Id.	4	38	—	Id.	II	10	95	17	2.409,37
Id.	4	39	—	Id.	III	5	85	79	937,26
Id.	4	7	—	Pascolo.	II	20	49	37	1.127,15
Id.	4	40	-	Id.	II	0	7	00	3,85
Id.	4	8	—	Seminativo arborato.	VII	11	23	62	2.359,60
Id.	4	41	—	Id.	VII	0	9	60	20,16
Id.	4	10	—	Pascolo arborato	I	3	98	28	637,25
Id.	4	42	—	Id.	I	0	26	40	42,24
Id.	4	21	—	Id.	I	1	78	50	285,60
Id.	4	44	—	Id.	I	0	37	00	59,20
Id.	4	28	—	Seminativo arborato	IV	9	21	67	3.686,68
Id.	4	46	—	Pascolo.	II	0	49	60	27,28
Id.	4	33	—	Seminativo	III	0	94	94	151,90
Id.	4	54	—	F.R..	—	0	—	13	—
Id.	4	55	—	Id.	—	0	—	13	—
Id.	4	51	—	Id.	—	0	2	49	—
Id.	4	56	—	Incolto produtt..	unica	0	19	91	1,99
Id.	4	11	—	Seminativo	II	1	84	00	404,80
Id.	4	52	1	F.R..	—	0	2	56	—
Id.	4	16	1	Id.	—	0	—	90	—
Id.	4	53	—	Id.	—	0	3	15	—
Id.	4	30	—	Seminativo	II	3	25	36	715,79
Id.	4	3	—	Pascolo arborato	I	47	86	46	7.658,34
Id.	4	26	—	Id.	I	41	26	79	6.602,86
Id.	4	43	—	Id.	I	1	51	25	242,00
Id.	4	45	—	Id.	I	0	22	40	35,84
Id.	4	48	—	Id.	I	0	14	40	23,04
Id.	4	47	—	Id.	I	2	16	60	346,56
Id.	4	31	a	Seminativo	II	2	75	00	605,00
Id.	4	31	b	Pascolo arborato.	I	1	10	08	176,13
Id.	3	58	—	Seminativo	III	1	68	60	269,76
Id.	3	65	—	Id.	III	0	83	90	134,24
Id.	3	43	—	Pascolo.	II	0	43	40	23,87
Id.	3	61	—	Id.	II	0	8	00	4,40
Id.	3	35	—	Id.	II	0	2	11	1,16

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Serra di Amendola.	5	1	—	Pascolo arborato.	II	8	35	20	835,20
Id.	5	2	—	Pascolo.	II	3	78	64	208,25
Id.	5	3	—	Pascolo arborato.	I	5	58	31	893,30
Id.	5	4	—	Seminativo	III	195	02	25	31.203,60
Id.	5	7	—	Id.	III	39	32	24	6.291,58
Id.	5	8	—	Id.	II	83	25	93	18.317,05
Id.	5	6	—	Id.	III	33	12	15	5.299,44
Id.	5	5	—	Pascolo.	III	109	59	40	3.945,38
Calle	12	16	—	Seminativo	III	19	54	04	3.126,46
Id.	12	15	—	Pascolo arborato.	I	1	77	70	284,32
				Totali		854	98	64	137.357,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Bosco Demaniale di Tolve, con proprietà Scafarelli Gerardo di Francesco, con Demanio di Irsina e di Tricarico;

Sud: con terreni degli stessi proprietari e col Demanio di Tricarico;

Est: con Demanio di Tricarico e con proprietà Santoro Giuseppe fu Antonio;

Ovest: col Demanio quotizzato di S. Chirico Nuovo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				II CORPO (partita catastale n. 3868)					
S. Marco	12	2	—	Seminativo arborato.	IV	270	09	86	108.039,44
Calle	12	12	—	Pascolo cespugliato	unica	17	92	16	1.344,12
S. Marco	12	14	—	Seminativo	III	1	95	22	312,35
Calle	12	17	—	Id.	III	5	84	41	935,06
Id.	12	18	—	Seminativo arborato	II	43	58	87	21.794,35
S. Marco	12	20	—	Pascolo.	II	2	34	34	128,89
Id.	12	10	a	Id.	II	21	80	00	1.199,00
Id.	12	10	b	Seminativo	III	12	55	20	2.008,32
				Totali.		376	10	06	135.761,53

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con restante proprietà Turati ed Ottolini;

Est: con proprietà eredi Fanelli;

Sud: con strada comunale S. Marco;

Ovest: con particella 1 del foglio 11 di pertinenza degli stessi proprietari;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				III CORPO (partita catastale n. 3868)					
S. Marco	11	8	—	B.A.F.	I	0	00	44	0,33
Id.	11	9	—	B.A.F.	I	0	7	46	5,59
Id.	11	5	—	Pascolo arborato.	II	58	85	29	5.885,29
Trionte	19	1	—	Pascolo cespugliato	unica	86	70	09	6.502,57
Id.	19	2	—	Id.	unica	0	2	42	1,81
Id.	19	3	—	Id.	unica	0	00	16	0,12

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: (partita catastale n. 3868)					
Trionte	19	4	—	Seminativo	IV	0	1	08	59
Id.	19	5	—	Id.	IV	2	78	05	152,93
Id.	19	6	—	Pascolo arborato	I	1	12	52	180,03
Id.	19	7	—	Id.	I	2	47	47	395,95
Id.	19	10		Id.	I	2	41	76	386,82
Id.	19	11	—	Seminativo	III	0	63	41	101,45
Id.	19	12	—	Pascolo arborato	I	1	15	96	185,54
Id.	19	13	—	Seminativo	III	5	58	18	893,09
Id.	19	14	—	Id.	III	1	91	21	305,94
Id.	19	15	—	Id.	III	0	36	03	57,65
Id.	19	16	—	Id.	III	0	50	71	81,14
Id.	19	17	—	Pascolo arborato	I	0	52	98	84,77
Id.	19	18	—	Id.	I	1	10	44	176,70
Id.	19	19	—	Pascolo cespugliato	unica	0	1	14	86
Id.	31	1	—	Id.	unica	16	46	18	1.234,64
Id.	31	2	—	Id.	unica	5	46	48	409,86
Id.	31	5	—	Id.	unica	1	38	77	104,08
Id.	31	6	—	Seminativo	III	20	16	67	3.226,67
Grotte Spoleto.	31	15	—	Id.	III	5	02	09	803,34
Id.	32	1	—	Id.	IV	1	42	61	78,44
Id.	32	2	—	Pascolo.	III	1	35	25	48,69
Id.	32	3	—	Seminativo	III	0	81	67	130,67
Id.	32	4	—	Id.	III	3	70	15	592,24
Id.	32	5	—	Pascolo.	III	24	49	05	881,66
Id.	32	6	—	Seminativo	III	1	78	13	285,01
Id.	32	7	—	Id.	III	7	20	05	1.152,08
Id.	32	8	—	Pascolo.	III	0	42	72	15,37
Id.	32	9	—	Seminativo	III	1	20	63	193,01
				Totali . .		257	17	25	24.554,93

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e *Nord-Est*: con piccoli proprietari del comune di S. Chirico Nuovo e col Demanio di S. Chirico.

Est: con proprietà eredi Gigli e con terreni degli stessi proprietari;

Sud: con quote comunali di Tricarico, con proprietà eredi Lacovara e con Abate Nunzio;

Ovest: col bosco Demaniale di S. Chirico Nuovo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				IV CORPO (partita catastale n. 3868)					
Carbonara.	43	12	—	F.R. .	—	0	00	42	—
Id.	43	13	—	Pascolo arborato	Ia	0	32	56	52,10
Id.	43	15	—	Pascolo cespugliato	unica	0	28	56	21,42
Id.	43	11	—	Seminativo arborato.	VI	49	87	40	13.465,98
Id.	43	14	—	Id.	VI	2	02	30	546,21
				Totali		52	51	24	14.085,71

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con terreni degli stessi proprietari;

Est: con proprietà Santoro Giovanni e eredi Mia

Sud: con la strada vicinale Martona-Carbonara;

Ovest: con il bosco comunale di Tricarico.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				V CORPO (partita catastale n. 3868)					
Piani Sottani	41	8	—	F.R.	—	0	26	90	-
Id.	41	13	—	Seminativo	III	19	03	95	3.046,32
Trinità	41	7	—	Id.	II	72	81	00	16.018,20
Id.	41	22	—	Id.	II	0	15	20	33,44
Piani Soprani	41	3	—	Id.	II	28	76	80	6.328,96
Id.	41	14	—	Id.	II	33	22	33	7.309,13
Id.	41	11	—	Id.	III	11	15	75	1.785,20
Id.	41	17	-	Id.	III	10	73	30	1.717,28
Id.	41	6	—	Pascolo.	II	44	51	75	2.448,46
Id.	41	9	—	Id.	II	2	47	32	136,03
Id.	41	16	—	Id.	II	0	52	80	29,04
Siggiani	26	53	—	Seminativo	III	8	91	29	1.426,06
Id.	26	108	—	Id.	III	2	36	75	378,80
Id.	26	54	—	Pascolo.	III	0	82	90	29,84
				Totali		235	78	04	40.686,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il torrente «Bilioso»;
Est: con piccoli proprietari di Tricarico;
Sud: con piccoli proprietari di Grassano;
Ovest: con il tratturo comunale di S. Chirico.
Il corpo è attraversato dal regio tratturo di Tricarico e dalla strada vicinale di Irsina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				VI CORPO (partita catastale n. 3868)					
Cugno di Soria	58	59	—	Pascolo. . .	I	25	13	73	2.513,73
Id.	58	61	—	Incolto produtt..	unica	5	61	54	56,15
				Totali .		30	75	27	2.569,88

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed *Est*: con piccoli proprietari di Tricarico;
Ovest: con proprietà Parri Domenico;
Sud: con piccoli proprietari e con strada padronale

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 40.748.390,35 (quarantamilionisettecentoquarantottomilatrecentonovanta e cent. trentacinque) per il I corpo, di L. 39.206.203,10 (trentanovemilioniduecentoseimiladuecentotre e cent. dieci) per il II corpo, di L. 7.681.789,75 (settemilioniseicentottantunomilasettecentottantanove e cent. settantacinque) per il III corpo, di L. 4.364.807,40 (quattromilionitrecentosessantaquattromilaottocentosette e cent. quaranta) per il IV corpo, di L. 12.205.380,85 (dodicimilioniduecentocinquemilatrecentottanta e cent. ottantacinque) per il V corpo, di L. 799.751,05 (settecentonovantanovemilasettecentocinquantuno e cent. cinque) per il VI corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	854	98	64	137.357,13
2° Corpo	376	10	06	135,761,53
3° Corpo	257	17	25	24,554,93
4° Corpo	52	51	24	14,085,71
5° Corpo	235	78	04	40.686,76
6° Corpo	30	75	27	2.569,88
In complesso	1.807	30	50	355.015,94

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 105.006.322,50 (centocinquemilioniseimilatrecentoventidue e cent. cinquanta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3306.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comune di Salandra (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Salandra (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Salandra (provincia di Matera), per una superficie di ettari 28.92.69, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 113. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, ciascuno in parti uguali, in comune di Salandra (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230,, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 2371)					
Salandrella	38	42	—	Pascolo cespugliato	I	0	6	20	5,58
Id.	38	43	—	Seminativo	II	0	00	80	1,84
Id.	38	44	—	Id.	II	0	7	82	17,99
Id.	44	29	—	Seminativo arborato	II	2	03	18	650,18
Id.	44	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	14	17	12,75
Id.	44	31	—	Uliveto	II	25	87	30	11.901,58
Id.	44	33	—	Id.	II	0	73	22	336,81
				Totali		28	92	69	12.926,73

I terreni sopradescritti confinano:

Nord con proprietà Rago Lorenzo;

Est-Ovest-Sud: con il torrente Salandrella.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.126.213,50 (quattromilionicentoventiseimiladuecentotredici e 50 centesimi) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3307.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comune di Calciano (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Calciano (provincia di Matera):

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Calciano (provincia di Matera), per una superficie di ettari 75.31.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 114. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto ciascuno in parti uguali, in comune di Calciano (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Persidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 716)					
Lago	6	48	—	Seminativo	III	14	52	19	2.904,38
Id.	6	49		F.R.	—	—	1	40	
Id.	6	50	—	Pascolo.	I	14	41	80	1.441,80
Id.	6	52	—	Pascolo arborato	I	10	36	32	2.020,82
Parata	6	68	—	Seminativo	I	3	19	65	1.086,81
Lago	6	77	—	Id.	IV	2	15	36	215,36
Id.	6	78	—	Id.	II	6	08	29	1.581,55
Burrono Posato	6	53	—	Id.	IV	—	95	90	95,90
Id.	6	94	—	Id.	IV	—	51	20	51,20
Lago	6	95	—	Id.	IV	13	32	79	1.332,79
Id.	6	96	—	Id.	IV	—	1	80	1,80
Id.	6	79	—	Id.	III	9	74	40	1.948,80
				Totali		75	31	10	12.681,21

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Bollettieri Gregorio;

Est: con il fosso Genzano;

Sud: con proprietà eredi Digiglio;

Ovest: con la strada vicinale del lago.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.725.852,25 (tremilionisettecentoventicinquemilaottocentocinquantadue e 25 centesimi) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3308.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione Speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, nel comune di Garaguso (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, per i terreni ricadenti nel comune di Garaguso (provincia di Matera);

Udito il parere, in data 27 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di

Garaguso (provincia di Matera), per una superficie di ettari 271.06.19, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 112. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Turati Silvio di Attilio e Ottolini Lucia di Ernesto, ciascuno in parti uguali, in comune di Garaguso (provincia di Matera), tra sferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

I CORPO

(partita catastale n. 1389)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Parata Carpineto	18	15	—	Pascolo.	II	1	67	92	92,36
Id.	18	16	—	Id.	II	6	27	46	345,10
Id.	18	17	—	Pascolo arborato	II	2	48	40	322,92
Id.	18	18	—	Seminativo .	III	36	89	64	7.379,28
Parata	18	21	—	Id.	II	6	34	15	1.648,79
Id.	18	22	—	F.R.	—	0	39	23	—
Id.	18	23	—	Seminativo	II	5	80	41	1.509,06
Id.	18	24	—	Pascolo.	I	10	95	30	1.095,30
Id.	18	25	—	Seminativo	II	11	15	49	2.900,27
Id.	18	26	—	Pascolo.	II	0	45	03	24,77
Id.	18	27	—	Incolto produttivo.	unica	0	79	47	7,95
Id.	18	31	—	Pascolo.	II	9	59	02	537,46
Id.	18	32	—	Seminativo	IV	2	09	00	209,00
Id.	18	35	—	Pascolo.	I	11	45	41	1.145,41
Id.	18	38	—	Pascolo cespugliato	II	1	03	94	51,97
Id.	18	39	—	Seminativo	III	3	67	83	735,66
Parata Carpineto	18	48	—	Pascolo arborato	II	2	11	59	275,07
Id.	18	54	—	Pascolo cespugliato	II	0	35	15	17,58
Id.	18	55	—	Id.	II	0	74	06	37,03
Id.	18	56	—	Seminativo	II	12	65	24	3.289,62
Parata	18	57	—	Pascolo cespugliato	II	0	92	26	46,13
Id.	18	58	—	Pascolo.	II	0	31	08	17,09
Id.	18	59	—	Id.	III	0	69	25	24,93
Id.	26	16	—	Id.	II	0	11	02	6,06
Id.	26	15	—	Pascolo arborato	I	2	93	90	573,10
Id.	26	26	—	Id.	I	1	59	61	311,24
Parata Carpineto	18	13	—	Id.	I	3	46	72	676,10
Id.	18	69	—	Id.	I	0	45	87	89,45
Id.	18	14	—	Seminativo	III	10	50	10	2.100,20
Id.	18	70	—	Id.	III	6	81	85	1.363,70
Parata	18	36	—	Pascolo cespugliato	I	7	51	78	714,19
Id.	18	71	—	Id.	I	3	38	29	321,37
Id.	18	37	—	Seminativo	IV	20	70	74	2.070,74
Id.	18	72	—	Id.	IV	2	03	20	203,20
				Totali		188	39	41	30.132,10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e *Est*: con proprietà De Luca Antonio;

Sud: con proprietà degli eredi Magnante;

Ovest con proprietà Bollettieri Gregorio e con Fosso Genzano.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO *(Partita catastale 1389)*					
Gualania	43	1	—	Seminativo	V	5	85	00	321,75
Id.	43	2		Pascolo.	III	1	77	93	64,05
Id.	43	3		Seminativo .	V	5	71	52	314,34
Id.	43	4	—	Incolto produttivo.	unica	1	63	71	16,37
Id.	43	6		Seminativo	IV	10	22	72	1.022,72
Id.	43	7		Id.	III	9	29	42	1.858,84
Id.	43	8	—	Pascolo.	I	7	90	16	790,16
Id.	43	9		Seminativo	III	2	31	98	463,96
Id.	43	12		Id.	II	10	83	22	2.816,37
Id.	43	14	—	Id.	III	0	5	84	11,68
Id.	43	15		F.R..	—	0	26	71	—
Id.	43	16		Seminativo	III	2	43	86	487,72
Id.	43	19	—	Pascolo cespugliato	II	4	43	94	221,97
Id.	43	20		Seminativo	IV	6	37	95	637,95
Id.	43	24		Pascolo.	II	2	87	72	158,25
Id.	43	25	—	Seminativo	IV	0	63	72	63,72
Id.	43	13	—	Id.	III	2	95	70	591,40
Id.	43	76	—	Id.	III	0	20	80	41,60
Id.	43	77	—	Id.	III	0	00	43	86
Id.	43	18		Id.	IV	4	57	88	457,88
Id.	43	81		Id.	IV	1	06	40	106,40
				(Part. catast. 1530)					
Guardiola	42	80		Seminativo	V	1	20	17	66,09
				Totali		82	66	78	10.514,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale per Salandra;

Est: con proprietà eredi Magnante;

Sud: col torrente Salandrella;

Ovest: con il demanio di Garaguso.

L'intero II corpo è attraversato dal Tratturo Comunale Garaguso-Salandra.

L'indennità di espropriazione offerta per il I corpo è di L. 8.997.746,95 (ottomilioninovecentonovantasettemilasettecentoquarantasei e novantacinque centesimi); per il II corpo è di L. 3.205.321,80 (tremilioniduecentocinquemilatrecentoventuno e cent. ottanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
I Corpo	188	39	41	30.132,10
II Corpo	82	66	78	10.514,08
	271	06	19	40.646,18

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 12.203.068,75 (dodicimilioniduecentotremilasessantotto e cent. settantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3309.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Visocchi Lisa fu Orazio, nel comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Visocchi Lisa, fu Orazio, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Visocchi Lisa, fu Orazio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 4.33.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 116. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Visocchi Lisa fu Orazio, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 9545)									
Giardino	25	8	—	Seminativo	III	4	33	20	1.299,59

Il sopradescritto terreno confina a:

Nord-Est: con strada vicinale Rivoli-Trinitapoli;

Sud-Est e a *Sud-Ovest*: con la stessa proprietà;

Nord-Ovest: con Visocchi Guglielmo fu Orazio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 350.889,30 (trecentocinquantamilaottocentottantanove e centesimi trenta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 12 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3310.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Visocchi Margherita ed Elena fu Achille, nel comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Visocchi Margherta ed Elena fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia);

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Visocchi Margherita ed Elena fu Achille, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), della superficie di ettari 350.46.94, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 242.23.51, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 108.23.43.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 117. — Palla

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Visocchi Margherita ed Elena fu Achille rispettivamente per il 54.09% e per il 45,91% in termini di reddito dominicale in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 cttobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				I CORPO (partita catastale n. 318)					
La Lamia	15	15	—	Seminativo	IV	17	86	70	3.573,40
Id.	15	30	—	Id.	III	7	11	46	2.347,82
				Totali		24	98	16	5.921,22

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale Deliceto-Castelluccio;

Est: coi fratelli De Flumeri fu Michele;

Sud e ad *Ovest*: con Lecca Dugagini Achille fu Giulio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO (partita catastale n. 318)					
La Lamia	14	20	—	Seminativo	III	19	53	00	6.444,90
Id.	14	8	—	Id.	II	70	53	46	30.329,88
Id.	14	7		Id.	I	14	12	92	7.771,06
				Totali		104	19	38	44.545,84

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la strada provinciale Ponte di Bovino-Castelluccio dei Sauri-Ortanova.

Est: con Leone Luigi fu Basilio, Marinaccio Angelo e fratelli fu Giuseppé, Forleo Vincenzo di Francesco-Paolo e Cignarella Donata e fratelli fu Pasquale;

Sud: con Lecca Ducagini;

Sud-Ovest: con Scarnecchia Paola e Mattia di Alessandro;

Ovest: con la strada comunale Deliceto.

I terreni sono attraversati da Nord a Sud dal Torrente Pozzo Vitola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				III CORPO (partita catastale n. 318)					
La Lamia	**12**	**1**	**—**	**Seminativo**	**III**	**—**	**22**	**69**	**74,88**

Il terreno sopradescritto confina:

Nord a *Sud* e ad *Ovest*: con la strada provinciale Ponte di Bovino-Castelluccio-Ortanova;

Est: con Forleo Salvatore di Francesco Paolo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mapp.	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				IV CORPO (partita catastale n. 318)					
La Lamia	6	17	—	Seminativo	II	14	00	74	6.023,18
Id.	6	16	a	Id.	I	48	32	66	26.579,63
Id.	6	15		Id.	I	23	92	19	13.157,05
Id.	6	14	..	Id.	I	26	57	69	14.617,31
				Totali		112	83	28	60.377,17

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Ovest: col torrente Cervaro;

Nord-Est: con proprietà del comune di Castelluccio dei Sauri;

Est: con D'Alolia Angionina fu Francesco Paolo;

Sud-Est: con Noto Patrizio Alfonso fu Gennaro, Alfieri Antonio e Liborio di Isidoro e con Tota Laura ed altri fu Nicola;

Sud: con la strada provinciale Ponte di Bovino-Castelluccio dei Sauri-Ortanova;

Sud-Ovest: con la strada comunale del molino della Lamia e con la stessa proprietà.

I terreni sono attraversati da Nord ad Est, a Sud-Ovest dal Torrente Pozzo Vitola.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.622.724,30 (un milioneseicentoventiduemilasettecentoventiquattro e 30 centesimi) per il I Corpo; L. 11.575.287,60 (undicimilionicinquecentosettantacinquemiladuecentottantasette e 60 centesimi) per il II Corpo; L. 19.843,20 (diciannovemilaottocentoquarantatre e 20 centesimi) per il III Corpo di L. 15.426.294,25 (quindicimilioniquattrocentoventiseimiladuecentonovantaquattro e cent. 25) per il IV Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
I Corpo	24	98	16	5.921,22
II Corpo	104	19	38	44.545,84
III Corpo		22	69	74,88
IV Corpo	112	83	28	60,377,17
	242	23	51	110.919,11

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 28.644.149,35 (ventottomilioniseicentoquarantaquattromilacentoquarantanove e 35 centesimi) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 numero 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Visocchi Margherita ed Elena di Michele, in comune di Castelluccio dei Sauri (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				I CORPO (partita catastale n. 318)					
La Lamia	14	6	a	Seminativo	I	41	58	25	22.925,37
Id.	14	19	—	Id.	II	12	80	64	5.506,75
				Totali		54	48	89	28.432,12

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale Ponte di Bovino-Castelluccio dei Sauri Ortanova;

Est: con la strada comunale Deliceto;

Sud-Ovest: con la proprietà della Ditta medesima.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II CORPO (partita catastale n. 318)					
La Lamia	6	12	—	Incolto produttivo.	unica	2	11	89	46,62
Id.	6	18	—	Seminativo	II	11	78	13	5.065,97
Id.	6	14	—	Id.	I	39	84	52	21.914,85
				Totali .		53	74	54	27.027,44

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Ovest: con il torrente Cervaro e con proprietà, della ditta stessa;
Nord-Est: con proprietà del Comune di Castelluccio dei Sauri;
Sud-Est: con proprietà della stessa Ditta;
Sud-Ovest: con la strada comunale del Molino della Lamia e con proprietà della stessa ditta.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire	
	—	—	—	—	
I Corpo	54	48	89	28.432	12
II Corpo	53	74	54	27.027	44
	108	23	43	55.459	50

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3311.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Vitelli Rosa-Antonia fu Giuseppe, nel comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Vitelli Rosa Antonia, fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);
Udito il parere, in data 20 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Vitelli Rosa Antonia, fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), per una superficie di ettari 4.38.88, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 118. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Vitelli Rosa-Antonia fu Giuseppe, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (partita catastale n. 7975)					
Macchie.	53	65	—	Seminativo	I	3	59	89	1.583,52
Id.	53	64	—	Id.	II	0	43	99	158,38
Id.	53	25	—	Incolto sterile.	—	0	35	00	—
				Totali	.	4	38	88	1.741,90

Il sopradescritto terreno confina:
Nord: con terreni della stessa proprietà:
Sud: con terreni di Panetta Renato;
Ovest: con terreni della stessa proprietà;
Est: con terreni della stessa proprietà.
L'indennità di espropriazione offerta è di L. 463.979,20 (quattrocentosessantatremilanovecentosettantanove e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 dicembre 1952, n. [illegible].

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, nel comune di Canosa (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari):
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

zione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irriga-

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropria-zione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Canosa (provincia di Bari), per una superficie di ettari 89.97.48, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 69, foglio n. 120. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Alfonso fu Luigi (Eredi), in comune di Canosa (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 marzo 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO

(partita catastale n. 17982)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Pantanella	73	8	-	Fabb. rurale	—	0	51	84	—
Id.	73	3		Pascolo.	II	38	86	00	4.468,90
Id.	73	11	—	Id.	I	22	02	56	4.074,73
Id.	73	19	-	Seminativo	I	28	57	08	14.285,40
				Tota		89	97	48	22.829,03

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il fiume Ofanto;

Est: con le proprietà dei sigg. Santoro Antonio e Donato di Nicola, Santoro Nicola fu Donato ed altre;

Sud: con il canale di bonifica;

Ovest: con la strada vicinale Pantanella.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.888.436,15 (cinquemilioniottocentottantottomilaquattrocentotrentasei e cent. quindici), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3313.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, nel comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 268.80.57, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente ticolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 121. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Zezza Alfonso fu Luigi (Eredi), in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(partita catastale n. 7784)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Corvera S. Giovanni	192	3	—	Seminativo	III	4	08	26	1.224,78
Id.	192	7	—	F.R.		0	00	60	—
Id.	192	10	—	Id.	—	0	00	94	
Id.	192	11	—	Id.	—	0	01	80	-
Id.	192	12	—	Id.	—	0	31	90	
Id.	192	13	—	Seminativo	III	57	45	33	17.235,99
Id.	192	16	—	Pascolo.	II	22	80	30	4.104,54
Id.	317	3	—	Seminativo	II	75	77	00	29.550,61
Id.	317	22	—	Pascolo.	II	0	86	40	155,52
Id.	317	24	—	Incolto sterile.	—	0	26	72	—
Id.	317	23	—	Id.	—	7	34	40	—
Id.	317	25	—	Seminativo	II	11	94	40	4.658,16
Id.	317	21	-	Pascolo.	II	0	13	77	24,79
Id.	317	8	—	Seminativo	II	17	07	17	6.657,95
Id.	317	26	—	Id.	I	23	65	09	11.825,45
Id.	317	42	—	Pascolo.	I	0	82	50	189,75
Id.	317	41	—	Seminativo	I	0	93	20	466,00
Id.	317	40	—	Incolto produttivo.	unica	0	14	52	2,90
Id.	317	39	—	Incolto sterile.	—	1	63	10	—
Id.	317	37	—	Pascolo.	I	0	14	28	32,84
Id.	317	38	—	Id.	I	0	22	28	51,24
Id.	317	36	—	Incolto produttivo.	unica	0	24	48	4,90
Id.	317	43	—	Seminativo	I	6	22	60	3.113,00
Id.	317	35	—	Pascolo.	I	0	15	75	36,22
Id.	317	34	—	Incolto produttivo.	unica	0	17	20	3,44
Id.	317	20	—	Pascolo.	II	9	12	00	1.641,60
Id.	317	2	—	F.R..	—	0	02	40	—
Id.	317	16	—	Pascolo.	II	3	08	00	554,40
Id.	317	15	—	Incolto produttivo.	unica	2	12	00	42,40
Id.	317	14	—	Pascolo.	II	4	55	20	819,36
Id.	317	13	—	Id.	II	1	80	00	324,00
Id.	317	12	—	Incolto produttivo.	unica	0	13	44	2,69
Id.	317	1	—	F.R.	—	0	85	70	—
Id.	317	11	—	Pascolo.	II	3	48	00	626,40
Id.	317	10	—	Incolto produttivo.	unica	0	17	69	3,54
Id.	317	9	—	Id.	unica	0	26	10	5,22
Id.	318	3	—	Seminativo .	II	0	99	70	388,85
Id.	318	16	—	Incolto produttivo.	unica	0	15	70	3,14
Id.	318	17	—	Id.	unica	0	20	60	4,12
Id.	318	18	—	Incolto sterile.	—	0	59	00	—
Id.	318	19	—	Incolto produttivo.	unica	0	16	30	3,26
Id.	318	20	—	Id.	unica	0	15	10	3,02
Id.	318	21	—	Seminativo	II	8	49	65	3.313,64
					Totali	268	80	57	87.073,72

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con Graziani Giustino ed Ermanno fu Filippo e con Zezza Maria Beatrice fu Giulio; con lo stesso Zezza Alfonso;
Sud: con la strada provinciale Stazione di Candela-Cerignola;
Sud-Est: con fratelli Pavoncelli fu Nicola.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 22.660.359,75 (ventiduemilioniseicentosessantamilatrecentocinquantanove e cent. settantacinque), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/50 n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 3314.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, nel comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 26 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato, per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti degli eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 44.34.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente ticolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 69, *foglio n.* 119. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Eredi di Zezza Alfonso fu Luigi, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				I CORPO (partita catastale n. 7784)					
Corvera S. Giovanni	317	17	—	Incolto produttivo	unica	0	16	80	3,36
Id.	317	18	—	Pascolo.	II	0	08	92	16,06
Id.	317	19	—	Incolto produttivo	unica	0	10	80	2,16
Id.	318	3	-	Seminativo	II	3	21	90	1.255,39
Id.	318	4	-	Incolto produttivo	unica	0	12	30	2,46
Id.	318	22	—	Incolto sterile.	—	0	03	40	—
Id.	318	23	—	Seminativo	II	0	01	45	5,65
Id.	318	24	—	Id.	II	0	83	00	323,70
Id.	318	25	—	Id.	II	0	26	30	102,57
Id.	318	26	—	Incolto sterile.	—	0	91	50	—
Id.	318	27	—	Incolto produttivo.	unica	0	05	15	1,03
Id.	318	28	—	Seminativo .	II	2	77	32	1.081,55
Id.	318	29		Incolto produttivo.	unica	—	19	50	3,90
Id.	318	30		Incolto produttivo.	unica		27	40	5,48
Id.	318	31	—	Seminativo .	II	1	71	00	666,90
Id.	318	32		Incolto produttivo.	unica	0	15	80	3,16
Id.	318	33	—	Id.	unica	0	25	50	5,10
Id.	318	34	—	Incolto sterile.	—	0	05	20	—
Id.	318	35	—	Seminativo	II	0	33	00	128,70
Id.	319	1	-	Id.	II	8	15	66	3.181,07
Id.	319	15	—	Incolto produttivo.	unica	0	10	00	2,00
Id.	319	16		Pascolo.	I	0	08	30	19,09
Id.	319	17		Incolto produttivo.	unica	0	18	00	3,60
Id.	319	18		Id.	unica	0	11	20	2,24
Id.	319	19		Incolto sterile.	-	1	35	00	
Id.	319	20		Incolto produttivo.	unica	0	20	00	4,00
Id.	319	21	-	Seminativo .	II	1	73	00	674,70
Id.	319	22	—	Incolto produttivo.	unica	0	14	00	2,80
Id.	319	23	—	Seminativo .	II	5	30	00	2.067,00
Id.	319	24	—	Incolto produttivo.	unica	0	20	00	4,00
Id.	319	25	—	Seminativo .	II	0	69	00	269,10
Id.	319	26	—	Incolto produttivo.	unica	0	06	10	1,22
Id.	319	27	—	Id.	unica	0	08	40	1,68
					Tota	29	94	90	9.839,67

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-Est e a *Sud*: con la ditta stessa;

Ovest: con Zezza Maria e Beatric e fu Giulio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				II Corpo (partita catastale n. 7784)					
Pozzo Marano	356	200	—	Seminativo	II	9	70	00	3.783,00
Id.	356	201	—	Pascolo.	I	0	11	00	25,30
Id.	356	202	—	Id.	I	0	20	50	47,15
Id.	356	203	—	Incolto sterile.	—	0	48	00	—
Id.	356	204	—	Pascolo.	I	0	12	50	28,75
Id.	356	205	—	Seminativo . . .	II	3	72	41	1.452,41
Id.	356	239	—	Incolto produttivo.	unica	—	5	00	1,00
					Totali	14	39	41	5.337,61

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con Zezza Costantino di Alfonso;

Est: con la ditta stessa;

Sud: con Zezza Cesare e Gala Elisabetta;

Ovest: con Aiossa Maria fu Giovanni.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.557.480,80 (duemilionicinquecentocinquantasettemilaquattrocentottanta e centesimi ottanta), per il I Corpo; e di L. 1.386.756.60 (unmilionetrecentottantaseimilasettecentocinquantasei e centesimi sessanta), per il II Corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire	
I Corpo	29	94	90	9.839	67
II Corpo	14	39	41	5.337	61
	44	34	31	15.177	28

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.944.237,40 (tremilioninovecentoquarantaquattromiladuecentotrentasette e cent. quaranta) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12/5/1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21/10/1950 n. 841.

Visto, ***il Ministro per l'agricoltura*** *e foreste*

FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.